

Editoriale

*Principi e discussioni alla base del sistema giuridico.
Dal diritto romano ai diritti odierni, in materia di impresa,
sicurezza, monetazione e nuove tecnologie*

Franco Vallocchia*

Ricevuto 20 dicembre 2025 – Accettato 26 gennaio 2026

Sommario

Presentazione del secondo Fascicolo del primo Volume della Rivista. Gli argomenti affrontati in questo Fascicolo: imprese alla prova della crisi; sicurezza e monetazione alla prova degli algoritmi.

Parole chiave: diritto romano, diritti odierni, principi, discussioni, impresa, crisi, sicurezza, monetazione, algoritmo

Foundations and discussions at the basis of the legal system. From Roman Law to contemporary laws, regarding business, security, coinage and new technologies

Abstract

Presentation of the second Fascicle of the first Volume of the Journal. The topics treated in this Fascicle: businesses tested by crisis; security and coinage tested by algorithms.

* Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza-Università di Roma. Dipartimento Giuridico del Consorzio Universitario Humanitas. Associato all’Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Direttore della Rivista *De Iustitia et Iure. Legal Journal of Foundations and Discussions*. franco.vallocchia@uniroma1.it.

Keywords: roman law, contemporary laws, foundations, discussions, business, crisis, security, coinage, algorithm

1. Premessa

I contributi che seguono a questa breve nota compongono il secondo fascicolo del primo volume della Rivista *De Iustitia et Iure. Legal Journal of Foundations and Discussions*, annata 2025, la prima della Rivista.

Tengo subito a richiamare alla memoria che la Rivista è collocata nell'area delle scienze giuridiche e prende il nome dal primo Titolo del Libro primo del Digesto di Giustiniano. Il contesto di ispirazione è quindi il sistema giuridico romanistico.

Il riferimento primario al diritto, ai suoi fondamenti e alle discussioni evidenzia l'adesione a schemi sì tradizionali, ma in costante innovazione, secondo i principi che animano il sistema giuridico di Civil (-Roman) Law: *leges, iura e ius controversum*, leggi, diritti e discussione giuridica.

Fin dal primo fascicolo, gli obiettivi della Rivista si ispirano ai sudetti principi, mirando a coinvolgere giuristi, operatori a vario titolo nel vasto mondo del diritto nonché studiosi di molteplici discipline, in confronti dialettici su temi di rilevanza giuridica e anche economica e, più in generale, sociale.

La Rivista è organizzata annualmente in due fascicoli, con cadenza semestrale. In ogni fascicolo, i contributi sono raccolti entro sezioni tematiche dedicate ad argomenti specifici, selezionati dagli organi scientifici della Rivista medesima.

Il primo fascicolo, pubblicato nel luglio del 2025, è stato dedicato a due temi particolarmente attenzionati: la violenza domestica e di genere e la rinuncia abdicativa del diritto di proprietà immobiliare¹. Tengo a evidenziare che il primo fascicolo è stato pubblicato circa un mese prima che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza

¹ Ponendo in risalto il fatto che la Rivista è accessibile telematicamente e gratuitamente, richiamo il link relativo al primo fascicolo dell'annata 2025 (che – lo ricordo – costituisce la prima della Rivista): <http://journals.francoangeli.it/index.php/iuso>.

23093 dell’11 agosto 2025) si pronunciasse in merito alla succitata rinuncia abdicativa del diritto di proprietà e che uno dei contributi ivi proposti ha presentato la questione dalla prospettiva romanistica, la stessa dalla quale ha ritenuto di procedere la Suprema Corte.

Il secondo fascicolo, pubblicato con il presente editoriale, è dedicato ad altri due temi, anche essi di grande attualità per chi si occupa di diritto, e non solo. Entrambi i temi sono concentrati su produzione e scambio di beni; si tratta di: a) crisi delle imprese e crimini a essa collegati; b) concetto di sicurezza, con particolare riferimento all’ambito finanziario, dando conto di un contesto fortemente telematizzato. Hanno contribuito al presente fascicolo, in relazione al primo tema, un giuscommercialista, un giuspenalista e un sostituto procuratore; circa il secondo tema, la Rivista si è avvalsa dei contributi di un economista, un giuspenalista e un procuratore della Repubblica.

2. Crisi delle imprese e prospettive di diritto criminale

Il primo tema muove dal presupposto, consolidato ormai da millenni, che impresa e azienda sono collocate al centro delle attività di produzione e scambio dei beni. Si veda, a tal proposito, la notissima definizione che Ulpiano fornisce (in D. 50, 16, 185) di *taberna instructa*, in comparazione con la definizione codicistica di azienda (CC art. 2555):

«*instructam autem tabernam sic accipiemus, quae et rebus et hominibus ad negotiationem paratis constat*» («così intenderemo l’azienda, la quale consta di beni e uomini adibiti all’impresa»).

«L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa».

Si veda, poi, la grande varietà di *tabernae instructae*-aziende che caratterizzavano economicamente le città romane², tale da suscitare e

² Mi permetto di rinviare, molto sinteticamente, a Vallocchia (2021) p. 1263 per uno sguardo d’insieme rivolto alle tipologie di imprese e aziende citate in vari luoghi del Digesto. Trattasi di quattordici tipi di aziende, dato molto suggestivo sia per la

sollecitare, soprattutto attraverso il pensiero di Fernand Braudel, l’ac-
costamento dell’impero romano al fortunato concetto di economia
mondo³ e l’utilizzo della prospettiva economica (e non solo giuridica
e storica) per esaminare quel medesimo impero, particolarmente attra-
verso l’opera di uno dei più autorevoli studiosi del diritto romano dello
scorso secolo⁴.

Ora, al di là dei rilevantissimi aspetti economici, il cuore di produ-
zione e scambi consiste nell’articolato quadro normativo che gli forni-
isce struttura e organizzazione. In tal senso vanno intese le regole con-
tenute nell’Editto dell’edile e del pretore (urbano e peregrino) romani,
relativamente alle attività commerciali; regole orientate a disciplinare
gli scambi e il rapporto creditizio all’interno della suddetta economia-
mondo. Da qui, tutta una serie di disposizioni tese a dimensionare i
livelli di responsabilità di imprenditore e sottoposti verso i diritti dei
terzi, all’interno di un sistema già strutturato sulla base di concetti
quali comproprietà, quote e società. E ciò conduce il diritto (romano)
a operazioni di sintesi e conciliazione tra interessi e diritti coinvolti
nelle attività di produzione e scambio, svolte anche, e soprattutto, da
schiavi, quindi da persone prive di capacità che fossero non solo natu-
rali⁵. Ed ecco apparire le grandi questioni legate a concetti quali re-
sponsabilità nonché assetto e consistenza dell’azienda, risolti nel di-
ritto (romano) in vario modo e con particolare attenzione ai rapporti
giuridici non connotabili da una prospettiva prioritaria dell’illecito.

Ecco quindi un “parallelo”, quello tra impresa e illecito, sempre più

quantità, particolarmente elevata, sia per il contesto, significativamente giurispru-
denziale; nello specifico, si tratta di aziende destinate alla produzione e fornitura di
beni e servizi, alcune delle quali appaiono integrate nel modello urbano fin da età
risalente, funzionali non solo al benessere economico delle città, ma anche alla loro
sicurezza.

³ Braudel (1949) e Braudel (1979).

⁴ Mi riferisco a De Martino (1979-1980). Con l’opera testé citata, il grande Mae-
stro napoletano portò a maturazione l’imponente studio di Roma antica, vorrei dire
“encicopedico”, al quale aveva dato avvio con i cinque volumi (sei con gli indici)
dedicati alla *Storia della costituzione romana*, pubblicata a Napoli in due edizioni
dal 1951 al 1975.

⁵ Mi limito a citare tre autori, riferibili alla medesima Scuola, tra i più rappresen-
tativi studiosi dell’attività imprenditoriale romana: Serrao (1989), Di Porto (1984),
Petrucci (1991).

evidente e connotato nell'evo contemporaneo, ma non focalizzato nei fondamenti giuridici romani e romanistici che, invece, erano stati tracciati prioritariamente lungo un altro percorso⁶.

Ecco emergere, allora, il diritto penale dell'economia che, con reati societari e fallimentari e finanche la responsabilità degli enti, persegue nell'oggi e con crescente intensità un modello cautelativo di diritti e interessi creditori attraverso schemi punitivi in quanto penalistici, pur se talvolta adattati nell'ordinamento amministrativo, come in una sorta di cerniera mediana tra diritto privato e diritto criminale⁷.

Tale prospettiva, sostanzialmente nuova, avendo trovato ampio sviluppo in una sorta di normativa emergenziale, seguita a quella dura stagione che viene ormai tramandata come “tangentopoli”, si è arricchita significativamente negli ultimi decenni di nuove e articolate figure, il cui esito sembra essere legato a una continua sperimentazione istituzionale, volta a rafforzare quello che ormai appare essere tracciato come un sistema o, volendo essere meno radicali, un sottosistema, il diritto penale dell'economia, appunto⁸. Un sottosistema destinato a “descrivere” – da una prospettiva punitiva, come si è detto – un mondo o forse meglio una «économie-monde», seguendo Braudel nel suo percorso scientifico, ispirato al concetto di «Weltwirtschaft» e a sua volta ispiratore di «world-economy»⁹ e, quindi, di economia globale.

Tale mondo è segnato sempre più acutamente da interventi legislativi, con una gradazione che va dal dettaglio al sistema, tramite una normativa attestante linee di costante ripensamento e aggiustatura, tali

⁶ Si pensi, esemplarmente, alla prospettiva esclusivamente patrimoniale della responsabilità dell'imprenditore romano, come tracciata sulla base dell'istituto della *praepositio*, richiamante il concetto di responsabilità patrimonialmente illimitata, nonché delle azioni processuali “*actio de peculio et de in rem verso*” e “*actio tributoria*”, richiamanti, invece, il concetto di responsabilità patrimonialmente limitata.

⁷ V. *infra*, il contributo di Pietro Mazzei, *Diritto penale dell'economia: reati societari, reati tributari e responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001*.

⁸ V. *infra*, il contributo di Marco Gambardella, *La bancarotta impropria da reato societario: dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa*.

⁹ Braudel (1949) aveva così tradotto l'espressione tedesca Weltwirtschaft, utilizzata dallo storico ed economista Rörig (1933). A sua volta, Wallerstein (1974) e Wallerstein (1979) la usò nelle sue opere più rappresentative del «World-System», traducendola letteralmente in world-economy.

da riscrivere più volte finanche il concetto di crisi di tale edificando sistema, fino al punto di introdurvi, o lasciar supporre di volervi introdurre un livello prodromico di pre-crisi¹⁰. E tutto ciò produce inevitabili riflessioni, non solo sulla struttura del sistema che dovrebbe governare codesta economia-mondo, ma anche e soprattutto sugli strumenti giuridici che dovrebbero garantirne il funzionamento nel migliore dei modi possibili e, ciò che non è di poco conto, per un tempo apprezzabilmente lungo.

Ed ecco che si riaffacciano gli schemi romani e romanistici, con il loro approccio variegato e “vichianamente” ciclico, straordinariamente propulsivo nei plurisecolari schemi edittali e giurisprudenziali, eminentemente manutentivo nei successivi interventi legislativi imperiali. Il tutto entro una tipologia normativa binaria, da raccordare comunque: diritto delle genti e diritti locali, ove il primo è oggi rappresentato da norme comunitarie entro l’UE e il secondo da leggi nazionali. Tale situazione – ormai consolidata, ma chissà per quanto tempo ancora – apparentemente richiama le categorie romane di *ius gentium* e *ius civile*, quali componenti del sistema unitario *ius Romanum* (per cui, v. Ulpiano in D. 1, 1, 1, 2)¹¹, in quanto diritto comunitario e diritti nazionali sono entrambi espressione di una concentrata e accentrata potestà normativa, avendo in massima misura perduto, soprattutto il primo, la vocazione di diffusa dinamicità propulsiva dello *ius gentium*, il cui raccordo con lo *ius civile* era garantito dal diritto edittale, dei pretori e degli edili.

In questi anni, seguendo codesti schemi si è scelto (e si sceglie) di intendere il bilanciamento di diritti e interessi nel mondo della produzione e dello scambio, imprenditorialmente connotato. Attraverso una crescente sproporzione che, tendendo al diritto criminale, traccia figure di reato sempre più nuove e articolate, le quali focalizzano in funzione punitiva il ruolo dell’imprenditore nelle sue forme individuale e collettiva, si giunge a un nuovo concetto di impresa (e imprenditore),

¹⁰ V. *infra*, il contributo di Emanuele Stabile, *La crisi d’impresa e la sua prevenzione: gli adeguati assetti*.

¹¹ «*Privatum ius tripartitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus*» («il diritto privato è tripartito: è composto, infatti, da precepsi naturali o delle genti o civili»).

maggiormente proiettato verso i terzi interessati e coinvolti dall’attività imprenditoriale, quelli che nella lingua inglese vengono appellati “stakeholders”. Ma è proprio in questa sproporzione di fondo che, più o meno avvertitamente e quasi per assurdo, si “recuperano” i principi del diritto romano, si recupera attenzione per gli altri, cioè i terzi che partecipano, da fuori vorrei dire, all’attività imprenditoriale altrui, come parti di un sistema unitario, di mercati che si inseriscono all’interno di un mondo, di un’economia-mondo.

Forse, in un evo fortemente connotato da rivolgimenti significativi che si accompagnano a lunghi e variegati periodi di crisi, si sta avvicinando il tempo del ri-equilibrio del sistema sulla base dei fondamenti edittali, secondo un percorso giurisprudenziale, da non intendersi come solo giudiziale, nel quale sarà possibile governare il mercato, dall’interno e all’interno, nella sua dimensione globale?

3. Monetazione, elettronica e diritto criminale

Con il secondo tema affrontato nel presente fascicolo, si vuole dare inizio a riflessioni in materia di sicurezza e intelligenza artificiale.

In questa specifica sede, si prova a focalizzare il rapporto tra monetazione, elettronica e diritto criminale, traendo spunto anche da un recente convegno, organizzato dalla Rivista in collaborazione con altri enti, su «Cybersicurezza e moneta elettronica»¹².

I principi fondanti del rapporto tra l’utilità perseguita pubblicamente e quella perseguita privatamente, sono tracciati con chiarezza nelle fonti romane. Al riguardo, si vedano i concetti di *compendium rei publicae* e *securitas (urbis)*, come espressi dal giurista Ulpiano (rispettivamente in D. 30, 32, 2 e D. 39, 1, 5, 11), nello specifico per indicare il vantaggio che trae la cosa pubblica dal compimento di atti da parte di privati, il cui fine non può prescindere dal perseguitamento

¹² Il convegno si è svolto a Roma il 6 ottobre 2025 presso il Senato della Repubblica, organizzato dalla Rivista *De iustitia et iure* in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza e il Dipartimento di Studi giuridici ed economici della Sapienza-Università di Roma, il Dipartimento Giuridico del Consorzio Universitario Humanitas e il Gruppo di ricerca «*Jus Publicum*» del Dipartimento di Scienze giuridiche della Sapienza-Università di Roma.

della sicurezza della medesima cosa pubblica, e in generale per definire l'utilità funzionale dei beni.

Ecco, l'utilità funzionale dei beni; tramite la quale si misura il perseguito del *compendium* e la tenuta della *securitas*. La questione è la stessa, da sempre: quali azioni intraprendere per perseguire l'uno e garantire la tenuta dell'altra?

Se, poi, la questione è calata nell'ambito di una utilità antichissima quale la monetazione, ma in un contesto nuovissimo quale l'elettronica, ecco che il livello di complessità si innalza a dismisura, fino a renderla complicata.

Che la monetazione sia un elemento imprescindibile per produzione e scambio di utilità – o semplicemente di beni, se si preferisce un approccio più concreto – è dato storicamente consolidato.

È ampiamente noto che il diritto romano, superata la fase primordiale del bestiame come mezzo di pagamento, ha conosciuto varie forme di monetazione: dall'*aes rude* all'*aes signatum* fino all'*aes grave*, per cui si è passati da pani di metallo (rame o bronzo) non coniato né marcato, a pani dapprima semplicemente marcati e poi coniati. Queste tre forme altamente arcaiche di monetazione, però, si sarebbero distinte, pur nelle loro diversità, per un elemento comune, per cui il loro valore sarebbe stato misurato in base al peso. L'ultima fase della monetazione si ebbe tra la fine del IV secolo e l'inizio del III secolo a.C., quando fu introdotta la moneta esclusivamente coniata, il cui valore sarebbe finalmente ed esclusivamente dipeso dal numero¹³; tale percorso è ben tracciato, in eccelsa sintesi, in un noto brano del giurista Gaio, tratto dalle sue Istituzioni (1, 122)¹⁴. Si trattò di una svolta epocale, poiché iniziò proprio allora la formazione di un'economia-mondo.

Ora, tutte queste forme non cagionarono solo una “rivoluzione” economico-finanziaria, ma influirono anche sull'assetto del diritto, con particolare riferimento agli atti giuridici relativi agli scambi, di cui furono condizionati la struttura e gli esiti (per cui si pensi esemplarmente al destino degli antichissimi istituti del *nexum*, della *mancipatio*

¹³ Mi limito a citare De Martino (1979-1980) I pp. 45 ss.

¹⁴ «Eorumque nummorum vis et potestas non in numero erat, sed in pondere» («forza e potestà di quelle monete non era nel numero, ma nel peso»).

e della *manus injectio*), giungendosi finanche a raffinare il perfezionamento della materia processuale, ove il contenuto della condanna divenne esclusivamente finanziario, e della materia contrattuale, ove esemplarmente la permuta fu scissa dalla compravendita e successivamente qualificata come contratto innominato, proprio per via della mancanza di un prezzo valutabile in moneta.

All'esito di un'esperienza plurimillenaria, è proprio ai nostri giorni che si ripropone la (complicata complessità della) questione monetaria. Anche in questo caso si tratta di una svolta epocale, fondata pur essa su una “rivoluzione” economico-finanziaria, caratterizzata da natura e funzionamento delle criptovalute, dalla loro volatilità strutturale e dalle implicazioni macroeconomiche e geopolitiche connesse alla disintermediazione finanziaria, in un contesto distintivo tra la componente speculativa delle medesime criptovalute e il potenziale innovativo della tecnologia “blockchain”¹⁵.

La combinazione di tali grandi novità rischia di porre in crisi il sistema stesso degli scambi, a cominciare dai suoi usuali strumenti, valore e potere dei quali sono tradizionalmente concentrati nei concetti di bene, conio e numero. E questa latente crisi palesa già i suoi segni entro contesti criminali, tra i primi a evidenziare le potenzialità e le criticità delle criptovalute, i cui algoritmi mettono alla prova il concetto stesso di sicurezza¹⁶. Perché, in fondo, il problema generato dalla possibile nuova forma di monetazione è, almeno in parte, il medesimo di sempre, collegato a valore e potere della stessa nonché alla necessità di garantirne la provenienza. Ed ecco, allora, che nella successione dei tempi il diritto ha apprestato una serie di cautele, assai variegata e di ampia portata, volta al perseguimento di quell'obiettivo unitario riconducibile agli antichi principi del diritto romano: *compendium rei publicae e securitas (urbis)*.

Tuttavia, il problema sopra evidenziato non può essere affrontato in

¹⁵ V. *infra*, il contributo di Amedeo Argentiero, *Criptovalute e sovranità monetaria: tra innovazione, rischio e regolamentazione*.

¹⁶ V. *infra*, il contributo di Alberto Liguori, *Lotta alle frodi e alle falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, tra diritto alla privacy e diritto di difesa del cittadino*.

autonomia, nell’ambito di strutture politiche e istituzionali territorialmente definite e contenute, poiché la moneta e l’elettronica hanno in sé, per vocazione direi, i semi dell’universalismo. Si tratta, quindi, di fenomeni votati a un’amplissima diffusione, che spesso maturano all’interno di contesti scarsamente regolamentati, tendenti al rifiuto dell’eteronomia e all’affermazione dell’autodichia, e perciò minacciosi verso il *compendium* e la *securitas* degli ordinamenti costituiti¹⁷.

Ci troviamo, in buona sostanza, in una fase analoga a quella per cui *vis et potestas* della moneta passarono dal peso al numero. Una svolta epocale che da più di duemila anni caratterizza i rapporti economici e che necessitò di cautele per essere pienamente realizzata, consistenti in norme e organizzazione, nella combinazione di utilità pubbliche e private ed entro ambiti, anche territoriali, sempre più vasti fino a costituire elemento dello *ius gentium*, entro il quale trova fondamento il concetto stesso di “commercio”, come messo in evidenza dal giurista romano Ermogeniano in un noto brano del Digesto¹⁸.

Norme e organizzazione, attraverso un dimensionamento esteso allo *ius gentium*; affinché le criticità di un fenomeno in espansione siano trasformate in opportunità di sviluppo, non solo economico. Infatti, si potrebbe trattare di un’importante occasione di incontro e convergenza tra le genti umane, in un’epoca che si avvia invece verso temibili pronunciamenti conflittuali che iniziano a coinvolgere anche le nuove forme di monetazione, pericolosamente orientate, come una sorta di arma, alla difesa oppure alla minaccia del *compendium* e della *securitas* degli ordinamenti territoriali. Va così che la combinazione di sicurezza e monetazione deve essere ricondotta entro un ambito originario che, attraverso l’antica via dello *ius gentium*, oggi chiamiamo “geopolitica”.

Termino queste brevi note di presentazione del secondo fascicolo della Rivista, ponendo un’antica questione che, con un poco di sor-

¹⁷ V. *infra*, il contributo di Roberto Flor, *Cybersecurity e diritto penale. Verso la tutela di un bene giuridico di nuova generazione, tra passato, presente e prospettive future*.

¹⁸ D. 1, 1, 5: *ex hoc iure gentium introducta bella ..., commercium, ... obligaciones institutae* («in base a questo diritto delle genti, sono state introdotte le guerre ..., istituiti il commercio, ... le obbligazioni»).

presa, appare nei tempi odierni svincolata dal contesto nel quale nacque e si sviluppò: tramite la criptovaluta sarebbe ancora possibile, nelle condizioni attuali, rendere «a Cesare quello che è di Cesare»?¹⁹.

Riferimenti bibliografici

- Braudel F. (1949). *La Méditerranée et le monde méditerranée à l'époque de Philippe II*. Paris.
- Braudel F. (1979). *Civilisation matérielle, économie et capitalisme*, I-III. Paris.
- De Martino F. (1951-1975). *Storia della costituzione romana*, I-V. Napoli.
- De Martino F. (1979-1980). *Storia economica di Roma antica*, I-II. Firenze.
- Di Porto A. (1984). *Impresa collettiva e schiavo manager in Roma antica*. Milano.
- Petrucci A. (1991). *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana*. Napoli.
- Rörig F. (1933). *Mittelalterliche Weltwirtschaft. Blüte und Ende einer Weltwirtschaftsperiode*. Leipzig.
- Serrao F. (1989). *Impresa e responsabilità a Roma nell'età commerciale*. Pisa.
- Vallocchia F. (2021). *Controllo del territorio cittadino attraverso l'accesso alle attività commerciali e alle risorse*. In: *L'amministrazione nell'assetto costituzionale dei poteri pubblici. Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli*, II. Torino.
- Wallerstein I. M. (1974). *The modern world-system. I. Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century*. New York.
- Wallerstein I. M. (1979). *The Capitalist World-Economy*. Cambridge.

¹⁹ Mt. 22, 18-21: «Gesù...rispose: "...Mostratemi la moneta del tributo". Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: "Di chi è questa immagine e l'iscrizione?". Gli risposero: "Di Cesare". Allora disse loro: "Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare..."». È appena il caso di ricordare che l'episodio evangelico sopra riportato è considerato, e non solo dai cristiani, alla radice del concetto di laicità.

Copyright © FrancoAngeli.

This work is released under Creative Commons Attribution Non-Commercial – No Derivatives License.
For terms and conditions of usage please see: <http://creativecommons.org>.